

Publicato il 19/10/2016

N. 06338/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 08780/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 8780 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Mariarosaria Giuliano, Parente Filomena, Isernia Teresa, D'Angelo Maria Antonietta, Manzo Immacolata, Modestino Gabriella, Fusco Valentina, Negro Maria Giuseppa, D'Angelo Annalisa, Sorgente Lucia, Tessitore Michela, Del Villano Teresa, Russo Pasqualina, Palumbo Gina, Luongo Antonietta, Jacazzi Donatella, Russo Mariagiovanna, Diana Mario, Giaquinto Antonietta, Patillo Giovanna, Casale Paola, Galdieri Maria Rosaria, Migliaccio Concetta, Verona Vera, Tartaglione Annateresa, Becchimanzi Annamaria, Mungivera Elio, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta C.F. MRTPQL64M14B362R, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

*contro*

Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento  
previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso principale

del decreto MIUR n. 235/2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola nel triennio 2014/2017, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato domanda di permanenza;

del medesimo decreto MIUR n. 235/2014, art. 9, comma 2, e art. 10, nella parte in cui prevede a pena di esclusione la presentazione della domanda di permanenza solo in modalità web;

della nota MIUR prot. n. AOODPIT 999 del 9 aprile 2014, nella parte in cui non prevede tra i soggetti aventi titolo a presentare domanda di inserimento nelle GAE anche coloro che sono stati cancellati per non aver presentato detta domanda in occasione dei precedenti aggiornamenti;

quanto ai motivi aggiunti

delle graduatorie ad esaurimento provinciali (e relativi decreti di pubblicazione dei pertinenti USR) di interesse di ciascuno dei ricorrenti, nella parte in cui essi non risultano inclusi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

visto il decreto n.3210/2016 del Consiglio di stato;

P.Q.M.

Accoglie, con inserimento nelle rispettive graduatorie ed eventuale stipula di contratto.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2016.

**Il Presidente**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO

